

SENT. NR. 42/2025/GC

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Massimo PERIN	Presidente
Marco CATALANO	Consigliere relatore
Khelena NIKIFARAVA	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 46384 del registro di segreteria, iscritto sul conto giudiziale n. 133502 - IMPOSTA DI SOGGIORNO - facente capo all'Agente Contabile GJESTILA DORANTINA - C.F. GJSDNT89H41Z100X del COMUNE DI PARMA - per la Provincia di PARMA per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2020 depositato il 21/11/2023;

visti il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;

vista la relazione 664/2024 del Magistrato relatore;

visto il decreto del 8 novembre 2024, con il quale il Presidente di questa Sezione, a seguito della richiesta di iscrizione a ruolo da parte del Magistrato relatore, ha fissato l'udienza per la discussione;

uditi, nella pubblica udienza del 2.4.2025 tenuta con l'assistenza del segretario dott. Salvatore Castelli, il relatore Marco CATALANO e il

Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Claudia Desogus. Non sono comparsi né l'agente contabile, né l'Amministrazione.

FATTO

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti dell'Emilia-Romagna ha trasmesso alla Procura erariale, in conformità al disposto dell'art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 174/2016, l'elenco degli agenti contabili che avevano omesso di depositare il conto giudiziale per l'esercizio 2020, tra i quali era individuata la sig.ra GJESTILA DORANTINA, relativo all'imposta di soggiorno riscossa dai clienti della struttura ricettiva *"Appartamento in Via XXIV Maggio"* sita a Parma, in via Ventiquattro Maggio n. 35;

- in riscontro all'apposito decreto istruttorio della Procura regionale, il competente Servizio del Comune di Parma ha evidenziato la perdurante inottemperanza, da parte di GJESTILA DORANTINA, dell'obbligo di presentazione del conto giudiziale per l'imposta di soggiorno relativa all'esercizio 2020;

- con ricorso, la Procura regionale ha presentato rituale istanza per la resa del conto giudiziale nei confronti di GJESTILA DORANTINA;

- con decreto n. 33/2022, il Giudice ha disposto la resa del conto giudiziale da parte dell'agente contabile, disponendo la compilazione e trasmissione dello stesso conto al Comune, affinché quest'ultimo ne curasse il deposito presso la Segreteria di questa Sezione.

Rilevato che:

- scaduto inutilmente il termine fissato dal decreto sopra menzionato, agli atti della Segreteria di questa Sezione non è stato depositato il conto

giudiziale per l'esercizio finanziario 2020, relativo alla gestione delle somme di denaro riscosse a titolo di imposta di soggiorno dai clienti della struttura ricettiva in oggetto.

Ritenuto che:

- con decreto n. 69/2023/RC FU, il Giudice ha disposto la compilazione d'ufficio, a cura del Comune di Parma e a spese dell'agente contabile, del conto giudiziale per l'esercizio finanziario 2020, in relazione alla gestione delle somme di denaro riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione del deposito del decreto, e il conseguente deposito telematico (art. 10, comma 1, del D.P. n. 126 del 2022 del Presidente della Corte dei conti e ss.mm.ii.) nella Segreteria di questa Sezione unitamente alla relativa parificazione ed alla documentazione di cui alla Circolare n. 1 del 2023 del Presidente della Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna comprovante la regolarità del conto.

Preso atto dell'avvenuto deposito del conto COMPILATO D'UFFICIO per l'esercizio finanziario 2020 in relazione alla gestione delle somme di denaro riscosse a titolo di imposta di soggiorno dai clienti della struttura ricettiva denominata "*Appartamento in Via XXIV Maggio*" sita a Parma, in Via Ventiquattro Maggio n. 35, eseguito in data 21/11/2023 dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Paola Azzoni tramite deposito telematico SiReCo con Resa n. 532924 del 21/11/2023 acquisita a GiuDiCo, dalla Segreteria della Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, con attribuzione del numero conto 133502.

Tenuto conto dell'art 147 co. 3 lett. a) del Codice della giustizia contabile (d.lgs. n.174 del 26.8.2016 e d.lgs. correttivo n. 114 del 7.10.2019) dispone che *"E' sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione, per: a) i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati"*.

In data 07/03/2025 la Procura regionale ha presentato le proprie conclusioni, rilevando come il Comune di Parma non abbia adempiuto al disposto di cui all'art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, il quale prevede che, in caso di conto non presentato entro il termine prescritto e compilato d'ufficio dall'amministrazione, la stessa inviti l'agente contabile con atto dell'ufficiale giudiziario a riconoscerlo e sottoscriverlo prima della trasmissione alla Corte dei conti chiedendo anche di accertare l'effettivo carico.

Ritiene, la Pubblica Accusa, che la sottoscrizione con conseguente riconoscimento del conto da parte dell'agente contabile costituisca un adempimento imprescindibile poiché, per quanto compilato d'ufficio, il conto giudiziale rimane un atto dell'agente contabile. Quest'ultimo è parte del giudizio di conto ed è destinatario delle statuizioni contenute nella pronuncia che potrebbe concludersi con la sua condanna al pagamento del debito risultante ad esito del giudizio. Inoltre, la mancata sottoscrizione secondo la Procura regionale comporterebbe una lesione del diritto al contraddittorio. Cita, a supporto della prospettazione di cui sopra, giurisprudenza di questa Corte.

Conclusivamente, la Procura regionale chiede che questa Sezione adotti

"*idoneo provvedimento interlocutorio o istruttorio, ovvero disporre la restituzione degli atti di causa al Magistrato istruttore*", affinché si provveda ad invitare l'agente contabile a riconoscere o sottoscrivere il conto compilato d'ufficio.

Né l'agente contabile, alla quale è stato regolarmente notificato il decreto di fissazione d'udienza, né l'Amministrazione interessata hanno presentato memorie.

Nel corso dell'udienza del 2.4.2025 la Procura regionale si è riportata alle conclusioni di cui alla memoria sopra menzionata.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale n. 133502, facente capo all'Agente Contabile GJESTILA DORANTINA - C.F. GJSDNT89H41Z100X del COMUNE DI PARMA - per la Provincia di PARMA, per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2020 depositato il 21/11/2023.

2. Al fine della decisione dell'odierno giudizio è utile ricordare i principi già espressi da questa Sezione Giurisdizionale (*ex multis*, sent. n. 18/2023) la quale, richiamando la giurisprudenza della Corte dei conti "*nel senso della irrilevanza della regolarità formale di compilazione del conto, ben potendo le insufficienze relative essere colmate con acquisizioni istruttorie*", ha evidenziato che "*Il giudizio di conto è una verifica nell'interesse del contribuente sull'uso del denaro e dei beni della comunità*", che "*La finalità della rendicontazione è quella di garantire alla pubblica amministrazione la correttezza della gestione di denaro o di patrimonio pubblico di sua pertinenza*" e, infine, ha aggiunto che "*negando il discarico*

a fronte di mere irregolarità formali, il giudice contabile eserciterebbe non un'attività giurisdizionale di garante delle pubbliche risorse ma di mero controllo di legittimità, finalizzata al mero rispetto formale delle norme".

Nel caso di specie, come rilevato dalla Procura regionale, non è stato adempiuto al disposto di cui all'art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, giacché l'agente contabile non è stato invitato a riconoscere e sottoscrivere il conto.

Tuttavia, la funzione della previsione di cui sopra è quella di consentire all'agente contabile di fare proprie le risultanze del conto ed, eventualmente, di contestarlo considerato che, come ricordato dalla Procura regionale, il giudizio potrebbe concludersi con la sua condanna al pagamento del debito risultante ad esito del giudizio. Nel caso *sub iudice* però, non vi sono stati né incassi né versamenti; quindi, la sua sottoscrizione si risolverebbe in un adempimento con ogni evidenza formale, privo di ogni utilità, non potendosi peraltro ipotizzare qualsivoglia ammanco.

Per completezza, si evidenzia che nei precedenti richiamati dalla Procura regionale è effettivamente affermato il principio dell'indispensabilità della sottoscrizione da parte dell'agente contabile, ma in riferimento a situazioni in cui mancava un riconoscimento di fatto del conto giudiziale da parte dell'agente contabile, che invece è presente, come visto, nell'odierna fattispecie.

Si osserva, infine, che il conto in questione ha quale riferimento temporale l'anno 2020, ovvero un periodo in cui, causa l'emergenza pandemica e il *lockdown* generalizzato, le strutture ricettive turistico

alberghiere sono rimaste chiuse.

Il diritto al contraddittorio è stato assicurato, in quanto all'agente contabile sono stati correttamente notificati la relazione del Giudice designato e il decreto di fissazione d'udienza.

Per quanto sopra esposto, si dispone il discarico dell'agente contabile Gjestila Dorantina.

3. Non è luogo a pronuncia sulle spese, stante la mancata effettuazione di attività difensiva da parte dell'agente contabile.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, approva il conto giudiziale in epigrafe e dispone il discarico dell'agente contabile.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di competenza.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.

IL RELATORE	IL PRESIDENTE
(Marco Catalano)	(Massimo Perin)
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 17 aprile 2025

Il Direttore della Segreteria

(Dr. Laurino Macerola)

f.to digitalmente